

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3288

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

BRAMBILLA, SPENA

Modifica all'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l'impiego dei cani ospitati presso canili comunali e rifugi per lo svolgimento di attività assistite da animali

Presentata il 21 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! – La terapia dell'animale di affezione, più comunemente nota come *pet therapy*, è una pratica di supporto ad altre forme di terapia tradizionali che sfrutta gli effetti positivi dati dalla vicinanza degli animali domestici a una persona. La *pet therapy* è stata riconosciuta come cura ufficiale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003, che ha recepito l'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e di *pet therapy*. La Commissione XII (Affari sociali) della Camera dei deputati, il 14 ottobre 2020, ha approvato la risoluzione n. 8-00083 (Iniziative volte al riordino della *pet therapy*) finalizzata, tra gli altri scopi,

proprio a sottoporre a una revisione le disposizioni dell'accordo e a garantire un maggiore riconoscimento delle attività assistite da animali, impegnando il Governo a prevedere anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza alcune tipologie di terapie assistite da animali.

Quello di terapia dell'animale di affezione è un concetto di ampio respiro, comprendendo, al contempo, la terapia assistita da animali, l'educazione assistita con gli animali e l'attività assistita da animali. In particolare, la terapia assistita da animali presenta una notevole complessità procedurale e, come tutti i trattamenti terapeutici, si formula sulla base di una diagnosi. L'educazione assistita con gli animali prevede interventi di tipo educativo al fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita. L'attività assi-

stata da animali, invece, ha propositi più generici e consiste in interventi collettivi di tipo ludico-ricreativo e di supporto psico-relazionale rivolti a persone che vivono difficoltà emotive o fisiche, anche momentanee, o si trovano in condizioni di disagio al fine di migliorarne la qualità della vita.

Con particolare riferimento alle attività assistite da animali, dunque, possiamo affermare che si tratta di pratiche terapeutiche in grado di ridurre la sofferenza, l'ansia e la spossatezza delle persone con problemi di salute nella misura in cui la relazione con l'animale costituisce una fonte di conoscenza e di stimoli sensoriali ed emozionali. Inoltre, le stesse favoriscono la promozione, nella comunità, del valore dell'interazione tra l'uomo e l'animale al fine del reciproco benessere, muovendo dall'assunto che tra l'animale e il paziente sia instaurato un rapporto spontaneo basato sul rispetto delle diverse attitudini, tempi e modalità relazionali.

Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza ai fini della presente proposta di legge che, intervenendo sulla legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, prevede il coinvolgimento nelle attività assistite da animali dei cani abbandonati e maltrattati che spesso rimangono troppo a lungo nei rifugi o nei canili nella speranza di trovare una famiglia disposta a dare loro affetto e a garantire loro cure e attenzioni.

Inoltre, le attività assistite da animali sono spesso svolte in ambienti tranquilli non ospedalizzati, né medicalizzati, in modo da poter osservare e valutare le manifestazioni e i comportamenti più spontanei dei pazienti; pertanto, a tale fine, i comuni potrebbero creare aree verdi adiacenti ai

canili o ai rifugi presenti nel loro territorio da destinare a queste attività.

Secondo quanto già previsto dalle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 marzo 2015, l'animale adibito all'intervento viene selezionato in base all'equilibrio comportamentale, alla compatibilità caratteriale con l'utente e alla patologia del paziente. Le attività assistite da animali, pertanto, dovranno essere organizzate e coordinate da un responsabile, una figura professionale o un operatore con esperienza e competenza, in relazione agli obiettivi dell'attività stessa. Il responsabile risponde della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, provvedendo a monitorarne lo stato di salute e di benessere, senza però avere l'obbligo di raccogliere dati e informazioni nel corso delle visite che, al contrario, possono essere gestite con spontaneità e per un periodo di tempo non prestabilito.

La presente proposta di legge si prefigge il duplice obiettivo di favorire, da un lato, l'utilizzo delle attività assistite da animali al fine di supportare le terapie classiche e, dall'altro, di garantire ai cani ospitati presso i canili e i rifugi attenzioni e affetto, aumentando le passeggiate, le ore di gioco e la loro cura. Il termine « affidare » significa « dare in custodia, consegnare all'altrui capacità, cura o discrezione », ma non necessariamente implica un tempo definito: lo svolgimento delle attività di cui alla presente proposta di legge, infatti, creando relazioni forti tra l'uomo e l'animale è solo un primo passo nel percorso di arrivare allo svuotamento dei canili e dei rifugi poiché si potrebbe concretizzare in un'adozione definitiva e responsabile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a garantire il coinvolgimento dei cani vaganti ritrovati, catturati o comunque trattenuti presso i canili comunali e i rifugi nelle attività assistite da animali, intendendo per tali ogni intervento di tipo ricreativo svolto con l'aiuto di animali destinato a persone che vivono difficoltà emotive o fisiche anche momentanee, allo scopo di migliorare la qualità della loro vita, organizzato e coordinato da professionisti o da volontari opportunamente formati che assicurano lo stato di salute e di benessere degli animali impiegati.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di attività assistite da animali)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

« 5-bis. I cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, previa verifica dell'attitudine degli stessi e tenendo conto delle relative condizioni di salute fisica e psichica, possono essere impiegati per attività assistite da animali ».

Art. 3.

(Disposizioni per lo svolgimento delle attività assistite con gli animali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni animaliste e prote-

zioniste maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di svolgimento delle attività assistite da animali di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, nonché i requisiti dei soggetti abilitati al loro svolgimento.

